



REGIONE DEL VENETO



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

PROTOCOLLO D'INTESA

Regione del Veneto con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, CF,
rappresentata dal nato a il
.....

E

Confindustria Veneto Est con sede legale in, CF, rappresentata
da

Premesso che

- La Regione del Veneto ha tra le proprie finalità statutarie il riconoscimento e la valorizzazione della funzione sociale del lavoro e dell'impresa come strumenti di promozione delle persone e delle comunità nonché la valorizzazione del ruolo sociale della famiglia, attuando politiche di conciliazione tra tempi della vita e del lavoro ed adeguando l'erogazione dei servizi alla composizione del nucleo familiare;

- Confindustria Veneto Est ha, tra i propri obiettivi, il concorrere a sostenere il sistema territoriale locale nella sfida della Quarta Rivoluzione Industriale affiancando le imprese in questa grande trasformazione, operando fattivamente in una realtà territorialmente complessa all'interno della quale un insieme di "popolazioni" che abitano una rete diffusa di luoghi e di spazi, condividono attività, ora ordinarie e quotidiane come quelle del lavoro, ora più discontinue come quelle del tempo libero e della socialità;

- Regione del Veneto e Confindustria Veneto Est, in aderenza ciascuna alle proprie finalità istituzionali, hanno quindi interesse a collaborare per concorrere a gestire una realtà territoriale complessa all'interno della quale convivono ecosistemi la cui diversità determina di per sé livelli di sostenibilità ben superiori a quelli riscontrabili nelle problematiche realtà metropolitane.

Tutto ciò premesso

Regione del Veneto e Confindustria Veneto Est, di seguito denominate anche "le Parti"



si impegnano

nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali e delle reciproche funzioni e competenze, a promuovere e sviluppare congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza e favorendone l'evoluzione in una prospettiva di ampliamento;

convengono e stipulano quanto di seguito

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 1 – Oggetto e finalità

Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive finalità istituzionali e per quanto di competenza di ciascuna, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- a) attività finalizzate **all'attrazione di investimenti** nell'ambito di quanto previsto dalle DGR n. 776 del 5 luglio 2022 e DGR n. 756 del 27 giugno 2023 nel territorio regionale interessato, anche attraverso sinergiche alleanze con istituti di credito ed altre istituzioni con le necessarie potenzialità;
- b) pianificazione di azioni volte a rendere sempre più **competitive** le aziende del territorio, operando, anche attraverso i propri enti, per migliorare la **logistica** e le **infrastrutture**;
- c) perseguire l'obiettivo di creare **opportunità residenziali** per lavoratori e, in particolare, per i **giovani** che si avviano ad una attività lavorativa sul territorio e a formare nuovi nuclei familiari;
- d) eventuale messa a disposizione di materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie per il sostegno alle suddette iniziative;
- e) predisposizione di specifici **protocolli operativi** con gli enti regionali competenti, al fine di approfondire la possibilità di reperire adeguate **soluzioni logistiche** ed **abitative** in grado di rendere attrattivo il territorio sia per le imprese che per i giovani;
- f) attività di consolidamento dei collegamenti con il territorio al fine di creare le condizioni favorevoli per rendere **il territorio** sempre più **competitivo** anche nei confronti di altre aree metropolitane;
- g) collaborazioni, su temi specifici anche in sinergia **con altri enti**, in coerenza con le finalità del presente Protocollo d'Intesa;
- h) attività di analisi a supporto di problematiche di **interesse comune**, da realizzarsi anche attraverso la sistematicità degli scambi delle informazioni utili.

Art. 2 – Cabina di Regia

Al fine di coordinare le azioni da intraprendere, stabilendone priorità e tempistica e per garantire una efficace attuazione delle attività dirette al perseguimento delle finalità del presente Protocollo, viene istituita una



Cabina di Regia composta da tre rappresentanti di Confindustria Veneto Est e tre rappresentanti della Regione del Veneto.

I rappresentanti della Regione sono individuati da Direttore dell'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria.

La Cabina di Regia è presieduta da un rappresentante della Regione del Veneto al quale competono il coordinamento dei lavori, la formazione dell'ordine del giorno, la convocazione della Cabina di Regia e la direzione della seduta.

Le Parti, all'interno della Cabina di Regia, possono individuare i componenti anche nell'ambito di propri enti strumentali, società partecipate o altri soggetti di rilevanza strategica.

Nell'ambito della Cabina di Regia, le Parti promuovono la definizione dei contenuti propri degli accordi attuativi di cui all'articolo seguente.

Le funzioni di segreteria tecnica sono svolte dall'Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria.

La partecipazione ai lavori della Cabina di Regia non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3 – Accordi attuativi

Le modalità attuative delle predette collaborazioni saranno di volta in volta, regolate da specifici atti, protocolli e/o accordi attuativi nel rispetto della presente Protocollo e della normativa vigente.

Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura organizzativa e finanziaria, nonché gli ulteriori specifici aspetti relativi alla sicurezza ed al trattamento dei dati personali e regolando i reciproci rapporti in relazione al trattamento stesso conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui gli atti, protocolli e/o accordi attuativi siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno essere conformi alla normativa vigente.

Art. – 4 Impegno di reciprocità

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Protocollo, le Parti si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'uso di proprie strutture logistiche, di attrezzature e lo scambio di dati che si rendessero funzionali agli scopi condivisi, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dal presente Protocollo.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di ulteriori iniziative che dovessero rendersi opportune.

Art. 5 – Referenti

Per l'attuazione delle attività di cui al presente Protocollo, le Parti, in sede di accordi attuativi, designano ciascuna uno o più referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.



Art. 6 – Oneri

Il presente Protocollo non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'articolo 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 7 – Durata ed eventuale rinnovo

Il presente Protocollo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

Gli accordi attuativi conseguenti alla presente Protocollo avranno una durata compatibile con la durata complessiva del Protocollo d'intesa salvo l'ipotesi di recesso di cui al successivo comma.

Al termine del Protocollo le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti e, in caso di rinnovo, una relazione sugli obiettivi futuri.

Le Parti potranno recedere dal presente Protocollo mediante comunicazione con pec o raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi; lo scioglimento della presente Protocollo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 8 – Riservatezza

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure che saranno definite in atti successivi, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo e degli accordi attuativi.

I dati personali conferiti negli accordi attuativi saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da ciascuna Parte del presente Protocollo esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla sua esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 9 – Sicurezza

Laddove, nei singoli accordi attuativi, vi fosse la necessità di impiegare personale in sedi nelle quali viene svolta attività attinente al presente Protocollo, le persone impiegate afferenti a ciascuna Parte sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii..

Art. 10 – Coperture assicurative

Le Parti danno atto che il personale interessato alle attività oggetto della presente Protocollo sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.



Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che, previa verifica di sostenibilità finanziaria, verranno di volta in volta realizzate.

Art. 11 – Responsabilità amministrativa del Contraente e Clausola di legalità

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a prevenire la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dalla legge 190/2012 e ss.mm.ii. e del decreto legislativo 231/2001.

Le Parti dichiarano di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento, nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e nel Modello 231/2001 adottati e consultabili nei rispettivi siti web.

Entrambe le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente Protocollo.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR), le Parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascuna Parte del presente Protocollo verranno trattati in ragione delle finalità di cui all'art. 1 del Protocollo, inseriti nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti oggetto del predetto Protocollo.

Le informative complete ex artt. 13 e 14 GDPR sono disponibili e consultabili:

- quanto a Confindustria Veneto sul portale istituzionale...
- quanto alla Regione del Veneto alla voce Servizi – Privacy-Protezione dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna Parte dichiara di avere preso visione delle predette informative.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente atto, nel caso in cui per lo svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi sia previsto il trattamento di dati personali, le Parti regoleranno i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso con gli stessi accordi attuativi.

Art. 13 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Protocollo.



Art. 14 – Registrazione e spese

Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 131 del 26/4/1986 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.

Art. 15 – Clausole di rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Protocollo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo, data

REGIONE DEL VENETO

Il Presidente
Dott. Luca Zaia

CONFINDUSTRIA VENETO EST

Il Presidente

